

Marcatura CE e radioamatori

Le radio si possono modificare

di Alex Achille IZORIN

Una lunga diatriba si è finalmente conclusa con il MISE che da sempre asseriva che le apparecchiature radioamatoriali di marca e marcate CE non potevano essere modificate dai radioamatori in quanto considerate immesse sul mercato. Non convinto di questa interpretazione della legge, il 18 settembre 2017, scrivevo - in qualità di Vice Presidente dell'Associazione 773 Radio Group - al Ministero Sviluppo Economico, per avere delucidazioni riguardo la modifica di apparecchiature radioamatoriali marcate CE in relazione al nuovo D.Lgs. 128/16 che ha abrogato, nel 2016, l'ex decreto 269/01.

Il MISE, rispondeva: **“Possono essere oggetto di modifica solo le apparecchiature auto-costruite, ovvero in kit. Non possono essere alterate nemmeno attraverso configurazioni software che diano la possibilità di variare la potenza e la frequenza di utilizzo, quelle messe a disposizione sul mercato dalla grande distribuzione (Yaesu, ICOM, Standard, ecc. per esempio), quindi regolarmente certificate dai produttori e dotati di corretta marcatura CE”**.

Allarmato da questa risposta, sottoponevo di nuovo il quesito al MISE con una serie di considerazioni da me sottolineate, riferendomi in particolare all'allegato I articolo 1 comma B che cita: **Non sono considerate messe a disposizione sul mercato b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad**

uso degli stessi. Il M.I.S.E., dopo aver valutato le mie rimostranze in sede di **Commissione Consultiva Nazionale per la Sorveglianza del mercato** si esprimeva **chiarendo definitivamente che la modifica delle apparecchiature radioamatoriali certificate e aventi apposta la regolare marcatura CE è consentita se usate esclusivamente da radioamatori.**

Ovviamente le radio devono essere utilizzate come da allegato 26 del codice comunicazioni con particolare riferimento all'Art. 12 comma 8 e Art. 16 commi 1 e 2.

Art. 12

8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; e comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

Art. 16

Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquisite, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.

2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare an-

che con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.

Voglio ringraziare, per aver accolto e portato in commissione le mie richieste - delle quali potrà beneficiare tutto il mondo radioamatoriale - il dott. Stefano Briotti e la dott.ssa Eva Spina del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico, Sorveglianza del mercato R.E.D.

D.Lgs. 128/16

Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (16G00137) **(GU Serie Generale n.163 del 14-07-2016)**

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2016

Allegato I) APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DAL PRESENTE DECRETO

1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), **tranne nel caso in**

Roma, 23 ottobre 2017



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Pianificazione e

Gestione Spettro Radioelettrico

Sorveglianza del mercato R.E.D.

V.le America, 201 - 00144 Roma

Tel. 0654446352 - 0654447207 - Fax 0654447208

e-mail: eva.spina@mise.gov.it - stefano.briotti@mise.gov.it

P.E.C. : dappsr.segreteria@pec.mise.gov.it

Achille Alessandro
Associazione radioamatoriale
773Radio Group
alex@iz0rin.it

Rif. n. T113/017/BR1

OGGETTO: applicazione D.Lgs. 128/16 – richiesta informazioni marcatura CE e radioamatori.

Preso atto di quanto richiesto tramite e-mail del 18 settembre 2017 in merito all'oggetto, valutato il contenuto della medesima richiesta in sede di Commissione Consultiva Nazionale per la Sorveglianza del mercato, si rappresenta che le norme vigenti e applicabili per la specie sono la Direttiva europea R.E.D. 2014/53/UE e il D.lgs. 128/16 di recepimento della suddetta Direttiva, che hanno abrogato e sostituito l'ex Direttiva europea R.&T.T.E. 1999/5/CE e l'ex decreto legislativo 269/01.

Per quanto riguarda la richiesta di informazioni circa la possibilità di modifica di apparati radioamatoriali, si partecipa che l'Allegato I del D.Lgs. 128/16, che individua le apparecchiature non ricadenti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto e, quindi, non considerate messe a disposizione sul mercato, stabilisce, all'articolo 1 comma b) che le apparecchiature radioamatoriali certificate e aventi apposta la regolare marcatura CE, possono essere modificate dai radioamatori a condizione di essere utilizzate soltanto dagli stessi radioamatori.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Eva Spina)

Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.

cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato.

Non sono considerati messi a disposizione sul mercato:

a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e utilizzati da radioamatori;

b) **le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi;**

c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel quadro dell'attività radioamatoriale.

2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE e successive modifiche e integrazioni attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche e integrazioni.

3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.





CARLO BIANCONI

Importatore ufficiale  **ELECRAFT**

Centro Assistenza Europea  **ELECRAFT**

Carlo Bianconi Telecomunicazioni
Via O.Trebbi 8/B 40127 Bologna Tel. 051 5878825
www.carlobianconi.com



ELECRAFT

OFFICIAL DEALER
carlobianconi@iol.it



Pro Audio
Engineering

L'essenza della radio con l'assistenza e la cura che riflette al meglio il nostro spirito e che raramente avrai ricevuto altrove. Prova, rimarrai stupito.


